




# COMUNE DI VITERBO

ORDINANZA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



**OGGETTO: Disposizioni alla cittadinanza per la corretta esposizione delle attrezzature dedicate alla raccolta differenziata porta a porta, pulizia delle relative pertinenze e decoro urbano.**

## IL SINDACO

Premesso che il Comune di Viterbo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, ha avviato sul territorio la raccolta differenziata porta a porta;

Che con Ordinanza Sindacale n. 126 del 16/12/2014 sono state adottate le disposizioni in merito al conferimento dei rifiuti in maniera differenziata, rimodulando i calendari di esposizione delle attrezzature domiciliari porta a porta a seguito dell'attivazione anche della raccolta differenziata della frazione organica;

Che il medesimo atto obbliga i cittadini ed i condomini:

- alla custodia esclusivamente all'interno delle aree di proprietà dei contenitori per la raccolta domiciliare porta a porta, come previsto dall'art. 8 del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.C.C n. 115/08, evitandone manomissioni o alterazioni, e precisando che, ove per motivate e comprovate ragioni non fosse possibile custodire gli stessi nell'ambito della proprietà privata, ovvero non fosse possibile esporre i contenitori su suolo pubblico, si applicano gli articoli 8 comma 4 e art. 10 comma 2 del vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.C.C n. 115/08;
- all'esposizione dei contenitori dedicati alla raccolta domiciliare porta a porta, ai fini del loro svuotamento da parte del gestore del servizio, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, in corrispondenza del proprio numero civico, nel rispetto degli orari stabiliti e dei calendari settimanali previsti, come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.C.C n. 115/08;
- al riposizionamento, dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, dei contenitori nelle rispettive aree private, con divieto di lasciare permanentemente detti contenitori sul suolo e nelle strade pubbliche, fatte salve le eventuali deroghe ed autorizzazioni concesse compatibilmente alla sicurezza della circolazione stradale e pedonale;

Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 159 del 14/05/2014 sono state recate disposizioni in merito al posizionamento permanente su suolo pubblico dei contenitori domiciliari per la raccolta differenziata, relativamente alla viabilità comunale con esclusione di alcune specifiche vie del centro storico caratterizzate da motivi di natura storico/culturale/turistica, di viabilità nonché di tutela del decoro e del valore storico dei luoghi;



**Che** in particolare si rende necessario precisare ulteriormente le prescrizioni e condizioni per il collocamento stabile delle attrezzature e bidoni condominiali per la raccolta porta a porta su suolo pubblico, ovvero su suolo privato aperto al pubblico transito, al fine di assicurare oltre al decoro delle aree anche il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie;

**Che** è altresì necessario richiamare ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento comunale di Gestione dei rifiuti urbani i gestori degli esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico quali caffè, alberghi, ristoranti, pizzerie e simili alla costante pulizia dell'area occupata e relative pertinenze, indipendentemente dai tempi e giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio, eventualmente installando adeguati contenitori, ma anche i gestori degli esercizi ed attività in generale che non usufruiscono di concessioni od occupazioni di suolo pubblico, e che comunque affacciandosi su suolo pubblico lo espongono all'imbrattamento con abbandono di rifiuti da parte dei fruitori;

**Ritenuta** la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace, provvedendo al riordino di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie competenze dell'Ente e che incidono sulla vivibilità, il decoro igienico ed estetico, la salute e la sicurezza urbana;

**Considerato che** nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'ordinanza sindacale così come previsto dall'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. a tutela dell'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e dall'art. 54 del medesimo T.U. per impedire e contrastare le situazioni urbane di degrado degli immobili che determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria, il danneggiamento nonché le situazioni che intralciano la pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

**che** alla luce delle norme sopra richiamate il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione qualora vengano lese le regole sociali per un'ordinata, civile e serena convivenza che devono trovare disciplina nell'ambito della tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza urbana;

**Rilevato che** nell'ambito del territorio del Comune di Viterbo esistono situazioni di serio degrado che impongono, in via d'urgenza, l'adozione di norme a salvaguardia e per la conservazione del patrimonio pubblico e privato, e di regole che assicurino una serena fruizione delle aree urbane;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del T.U. Sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.vo 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze attribuite al Sindaco;

**Visto** il D.L.vo 152/06 recante Norme in materia Ambientale;

**Visto** il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 26/09/08;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 126 del 16/12/2014;

**Ritenuto** per quanto sopra amplamente

## ORDINA

— **ai cittadini e condomini** debitamente autorizzati dall'amministrazione comunale, a seguito di verifica da parte dell'ufficio preposto, al collocamento stabile delle attrezzature e bidoni condominiali per la raccolta porta a porta su suolo pubblico nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, nonché ai cittadini e condomini che hanno collocato le attrezzature e bidoni condominiali per la raccolta porta a porta su suolo privato aperto al pubblico transito, di garantire la cura e custodia delle attrezzature conferendo correttamente i rifiuti in maniera differenziata, apponendo appositi dispositivi che impediscano agli altri utenti di gettarvi impropriamente i rifiuti al di fuori delle fasce orarie in cui viene effettuata la raccolta, e garantendo la pulizia ed il decoro delle aree private costituenti pertinenza dei bidoni al fine di prevenire problematiche di ordine



igienico sanitario; l'autorizzazione alla collocazione permanente dei contenitori per la raccolta porta a porta su suolo pubblico contiene le prescrizioni relative agli obblighi di pulizia e manutenzione delle aree pertinenziali.

- ai proprietari o conduttori di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l'abitazione o il locale prospetta, nell'arco di una distanza di raggio non inferiore a 2 m da porte, finestre, vetrine o ingressi, indipendentemente dai tempi e giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana.

- ai gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico quali caffè, alberghi, ristoranti, pizzerie e simili alla pulizia giornaliera dell'area occupata e relative pertinenze fino ad una distanza non inferiore a 2 m, indipendentemente dai tempi e giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana, eventualmente installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

- ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali in generale di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti (provenienti da somministrazione di alimenti e bevande o altro) o materiale in genere derivanti dalla loro attività o dai fruitori degli stessi, e depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio non inferiore a 5 mt dall'ingresso dell'attività ed indipendentemente dai tempi e giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana.

- ai gestori di pubblici esercizi di provvedere al posizionamento nell'area di pertinenza di almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico ed il titolare/gestore dovrà garantirne la pulizia e vuotatura.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui sopra è vietato pertanto trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

## SANZIONI

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 255 del D.L.vo 152/06 e dalle altre norme speciali vigenti in materia anche penale, e delle sanzioni già previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.C.C. n. 115/08, come integrate a seguito delle disposizioni di cui alla D.G.C. 373 del 24/10/13, e le ulteriori sanzioni previste con Ordinanza 126/14, per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, comprese le violazioni degli obblighi riportati nell'autorizzazione alla collocazione permanente su suolo pubblico dei contenitori per la raccolta porta a porta, sono applicate, previa diffida, le sanzioni di € 150,00 in caso di utenze domestiche e di € 300,00 in caso di utenze non domestiche.

## ORDINA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le forze di Polizia, nonché al personale preposto alla vigilanza ambientale, di vigilare sul rispetto dei dispositivi della presente ordinanza, ed al competente Settore Attività Produttive di aggiornare i provvedimenti e le licenze rilasciate e da rilasciarsi in capo ai relativi titolari/gestori.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata per 30 giorni sull'Albo Pretorio comunale, per la necessaria informazione alla cittadinanza, nonché inserita nell'apposita sezione informativa sui rifiuti del sito comunale, e trasmessa per gli aspetti di competenza al:

- Comando di Polizia Municipale di Viterbo, SEDE
- Alla Questura di Viterbo, Via Maresciallo Mariano Romiti, 16 - 01100 Viterbo;
- Comando dei Carabinieri di Viterbo, Via S. Camillo De Lellis n. 20, 01100 Viterbo;
- Corpo Forestale dello Stato, Via Pacinotti n. 5, 01100 Viterbo;
- Comando della Guardia di Finanza di Viterbo, Via V. Cardarelli snc, 01100 Viterbo;
- Società Viterbo Ambiente Scarl, Via del Lavoro n. 8, 01100 Viterbo;
- Al Dirigente del VI Settore, SEDE;
- Al Dirigente del IV Settore, SEDE;

## INFORMA altresì

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi) ;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

EDX  
*[Handwritten signature]*

  
IL SINDACO  
IL VICE SINDACO  
Luisa Ciambella  
*[Handwritten signature]*